

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE OTTAVA**

in persona del Giudice dott. Marco Cirillo ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. *omissis*, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 16/10/2017 vertente

T R A

GARANTE

- *OPPONENTE E CHIAMANTE IN GARANZIA* -

E

SOCIETA' DI LEASING

- *OPPOSTA* -

E

COMPAGNIA ASSICURATIVA

- *CHIAMATA IN GARANZIA* -

OGGETTO: Leasing.

CONCLUSIONI: All'udienza del 16/10/2017 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

FATTO E DIRITTO

Con decreto notificato l'11/12/13 veniva ingiunto a GARANTE di pagare, in favore della SOCIETA' DI LEASING, e per essa BANCA, la somma di € 27.221,58, oltre interessi legali, per canoni scaduti e non pagati e per interessi di mora, in relazione alla locazione finanziaria n. *omissis* stipulata il 16/10/06 dell'autoveicolo Iveco Fiat concesso alla SOCIETA' UTILIZZATRICE con la fideiussione di GARANTE.

Insorgeva GARANTE eccependo che:

- non era riuscito a pagare alcune rate, quando nell'ottobre 2009 il veicolo veniva rubato e il furto denunciato il 28/10/09 ai Carabinieri e quindi alla concedente perché provvedesse a farsi indennizzare dalla COMPAGNIA ASSICURATIVA, che lo assicurava contro il furto;

- il Tribunale di Roma era incompetente a pronunciare ingiunzione perché risiedeva in Fasano e la deroga alla competenza pure sottoscritta era clausola vessatoria inefficace rispetto al foro individuato dalla disciplina consumeristica;

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Marco Cirillo, n. 1722 del 24 gennaio 2018

- la concedente, anziché farsi indennizzare dalla Compagnia assicurativa, aveva richiesto l'intero importo residuo del finanziamento maggiorato di interessi e sanzioni, sulla base della clausola 17 delle condizioni di contratto palesemente vessatoria e inefficace ai sensi della disciplina consumeristica;

- la pattuizione di interessi usurari era nulla e non era dovuto alcun interesse.

GARANTE concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che l'aveva emesso, per invalidità delle clausole vessatorie che avevano determinato a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, e per invalidità delle clausole di determinazione e applicazione degli interessi.

Resisteva la SOCIETA' DI LEASING, e per essa BANCA, replicando che:

- GARANTE era un fideiussore a prima richiesta che non poteva giovarsi delle eccezioni proprie del debitore principale che non aveva neppure proposto opposizione;

- la competenza del foro di Roma era stata accettata né GARANTE agiva quale consumatore che potesse giovarsi del foro di prossimità previsto dalla disciplina consumeristica;

- l'inapplicabilità di questa impediva pure di sollevare questioni sul significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, trovando invece applicazione alla fattispecie gli artt. 17 e 23 delle condizioni di contratto che ponevano pacificamente a carico dell'utilizzatore l'obbligo di pagare in caso di furto tutti i canoni scaduti e a scadere fatta salva la retrocessione dei risarcimenti liquidati dalla Compagnia assicuratrice;

- gli interessi che regolavano il leasing erano stati liberamente accettati ed erano contenuti entro il limite del tasso soglia.

Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice a iniziativa di GARANTE, si costituiva la COMPAGNIA ASSICURATIVA deducendo che:

- GARANTE era carente di legittimazione attiva non avendo alcun vincolo contrattuale con la Compagnia assicuratrice, in quanto estraneo sia alla polizza n. omissis sottoscritta tra la concedente e la Compagnia, sia al *leasing* intercorso tra la concedente e la società SOCIETA' UTILIZZATRICE, e la stessa fideiussione prevedeva espressamente che GARANTE non potesse surrogarsi ad eventuali ragioni dell'utilizzatore sino a quando non avesse estinto ogni ragione di credito verso la concedente;

- GARANTE era carente di legittimazione attiva non avendo diritto a ricevere il pagamento dell'indennizzo il cui beneficiario sarebbe stato il solo contrante della polizza, concedente nel rapporto di leasing, mentre l'utilizzatore era onerato di inviare alla Compagnia la documentazione necessaria alla liquidazione dell'indennizzo non via aveva dato seguito nonostante le reiterate richieste, circostanza che da un lato legittimava il rifiuto di versare l'indennizzo e, dall'altro, costringeva il concedente a chiedere i canoni esclusivamente all'utilizzatore e al suo fideiussore, senza poter spiegare domande verso l'assicuratore;

- l'eventuale diritto di manleva derivante dal contratto di assicurazione era abbondantemente prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c.;

- la garanzia assicurativa era inoperante e GARANTE decaduto dal diritto all'indennizzo per violazione del regolamento contrattuale e degli artt. 1900 e 1914 c.c., avendo con colpa grave lasciato il veicolo aperto con le chiavi fissate al cruscotto.

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Marco Cirillo, n. 1722 del 24 gennaio 2018

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, effettuato il tentativo di conciliazione obbligatorio, rigettate le richieste istruttorie, la causa, sulle conclusioni delle parti era riservata per la decisione.

Preliminarmente non si ravvisano nella fideiussione rilasciata da GARANTE elementi che valgano a riqualificarsi il rapporto di garanzia, come contratto autonomo di garanzia, emancipato dal rapporto di accessorietà con l'obbligazione principale.

Deve, conseguentemente, disattendersi l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma sollevata dall'opponente GARANTE per l'attrazione della causa al foro del consumatore, giacché il fideiussore GARANTE mutua dal carattere accessorio all'obbligazione principale della garanzia anche le qualità che distinguono il debitore principale, sicché costituendo la SOCIETA' UTILIZZATRICE un'impresa commerciale che ha preso in leasing il veicolo IVECO come bene strumentale all'esercizio della propria attività, anche GARANTE, che garantisce il debito contratto dall'impresa commerciale, non può giovare dello speciale foro del consumatore (cfr Cass. n. 314/2001).

Dunque, la deroga alla competenza accettata e debitamente sottoscritta non è clausola vessatoria inefficace rispetto al foro di prossimità del consumatore individuato dalla disciplina consumeristica.

Parimenti inapplicabile a GARANTE, che garantisce il debito di una impresa commerciale, è la disciplina consumeristica nella parte in cui censura l'eventuale squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, trovando invece applicazione alla fattispecie gli artt. 17 e 23 delle condizioni di contratto che pone pacificamente a carico dell'utilizzatore l'obbligo di pagare in caso di furto tutti i canoni scaduti e a scadere, fatta salva la retrocessione dei risarcimenti liquidati dalla Compagnia assicuratrice.

Dunque, la Banca concedente ha diritto a fondare il proprio credito ingiunto sulle pattuizioni contrattuali che, in caso di furto, la abilitano a risolvere il contratto e comminare penale, data da tutti i residui canoni ove non sia sopravvenuto indennizzo, sopportando l'utilizzatore contraente la polizza assicurativa, e per esso il fideiussore, le conseguenze del rifiuto di liquidazione dell'indennizzo.

Invero, in caso di furto del veicolo concesso in *leasing* il danno da penale forfettariamente predeterminato nelle condizioni di contratto costituisce il ristoro per la Banca dell'anticipata risoluzione del rapporto e delle perdite collegate al finanziamento pianificato.

Gli artt. 17 e 23 delle condizioni di polizza prevedono che in caso di furto il contratto di locazione finanziaria debba intendersi risolto di diritto e che l'utilizzatore sia in tal caso tenuto a corrispondere un indennizzo quantificato come la somma attualizzata di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto, oltre interessi di mora.

L'indennizzo preteso in pagamento è in tal modo stato calcolato sulla base di parametri specificamente predeterminati, e solo in caso di integrale pagamento da parte dell'utilizzatore, il concedente provvede a retrocedergli i risarcimenti tutti già liquidati dalla Compagnia assicuratrice, ovvero, in ipotesi di mancata liquidazione, a surrogarlo in ogni diritto e azione.

Non avrebbe pregio, neppure, da parte di GARANTE eccepire l'usurarietà dei tassi in mancanza di elementi donde desumere il superamento delle soglie.

Venendo alla domanda di garanzia spiegata nei confronti di COMPAGNIA ASSICURATIVA, essa deve anzitutto qualificarsi come impropria sulla base dal tenore complessivo della citazione, con

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Marco Cirillo, n. 1722 del 24 gennaio 2018

l'effetto di essere scollegata dal rapporto assicurativo vero e proprio, oltretutto intercorrente tra distinti soggetti.

Ne consegue che non ha pregio da parte di COMPAGNIA ASSICURATIVA eccepire il difetto di legittimazione attiva di GARANTE per non essere parte del contratto né formale né sostanziale del rapporto assicurativo, ovvero la prescrizione di pretese nascenti da tale rapporto, agendo egli in parziale manleva di maggiori esborsi dovuti al concedente, per effetto del rifiuto di liquidazione dell'indennizzo opposto dalla Compagnia, desunto dalla scambio di comunicazioni scritte del luglio 2012.

Nel merito, il rifiuto alla liquidazione opposto da COMPAGNIA ASSICURATIVA è illegittimo, non emergendo dalla denuncia di furto incoerenze tali da poter dubitare della sottrazione patita, né l'imprudente custodia del veicolo che avrebbe dato causa al furto.

In particolare, la denuncia dava atto che il mezzo era incidentato e non marciante (circostanza provata pure dal preventivo dei danni e dalle foto del danneggiamento del veicolo) con le chiavi fissate al cruscotto e la carta di circolazione a bordo, ed era parcheggiato all'interno del piazzale antistante al capannone protetto da un cancello chiuso con un lucchetto.

In tale contesto, la rottura del lucchetto, pur senza la prova della spesa della riparazione del cancello non interessato da danneggiamento, rende plausibile l'ingresso di altro mezzo che possa aver trainato il veicolo non marciante, restando indifferente ai fini del concorso di responsabilità nell'accaduto che le chiavi fossero rimaste inserite nel cruscotto. E' pure verosimile che GARANTE avesse rinvenuto esclusivamente il duplicato delle chiavi, ed è anche giustificata l'impossibilità di rendere la carta di circolazione alla Compagnia che le reclamava.

Vero è che la Compagnia assicurativa avrebbe dovuto rifondere alla concedente, a termini di contratto, un indennizzo che avrebbe diminuito l'esborso posto a carico di GARANTE in misura non superiore al valore commerciale del veicolo immatricolato il 19/10/06, riportato sulla rivista "Eurotax Giallo" alla data della verifica della perdita totale dell'ottobre 2009, diminuito del particolare stato del mezzo che si presentava incidentato con costi della riparazione stimati poco prima della sottrazione in € 6.701,65 dallo Studio tecnico omissis, ulteriormente diminuito dello scoperto del 10%.

Le spese nei diversi rapporti processuali seguono la soccombenza sostanziale e vanno liquidate in base ai rispettivi scaglioni di riferimento come da dispositivo.

P.T.M.

Il Tribunale così definitivamente provvede:

- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. omissis depositato l'11/10/2013 che conferma integralmente;

- condanna la COMPAGNIA ASSICURATIVA al pagamento, in favore di GARANTE della somma pari al valore commerciale del veicolo, immatricolato il 19/10/06, riportato sulla rivista "Eurotax Giallo" nel mese di ottobre 2009, diminuito di € 6.701,65, ulteriormente diminuito dello scoperto del 10%, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

- condanna GARANTE alla rifusione, in favore della SOCIETA' DI LEASING e per essa BANCA, delle spese processuali, liquidate ex decreto n. 55 del 10/3/14 in totali € 7.254,00, di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase di trattazione, € 2.767,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge;

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Marco Cirillo, n. 1722 del 24 gennaio 2018

- condanna la COMPAGNIA ASSICURATIVA alla rifusione, in favore di GARANTE, delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, liquidate ex decreto n. 55 del 10/3/14 in totali € 4.835,00, di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione, € 1.620,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma il 8/1/2018

Il Giudice
Marco Cirillo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS